**Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33   
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni***(titolo così sostituito dall'*[*art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm)*)*(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

**Art.****31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.  
*(comma così sostituito dall'*[*art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#27)*)*